

On.le Tribunale Amministrativo per il Lazio - Roma

Ricorso

La dottoressa **Simona Schilirò** (codice fiscale SCHSMN88L61G371H) nata a Paternò (CT) il 21 luglio 1988, residente a Paternò (CT), in Via Nino Martoglio numero 17, rappresentata e difesa unitamente e/o disgiuntamente dagli Avvocati Emiliano Luca (codice fiscale LCUMLN75B27C351C; fax: 095447397; pec: emiliano.luca@pec.ordineavvocaticatania.it;) e Simona Santoro (codice fiscale SNTSMN92E60C351L; pec simona.santoro@pec.ordineavvocaticatania.it) come da procura separata in calce al presente atto, da ritenersi materialmente congiunta ad esso

Ricorrente

dichiara

- al **Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV** (codice fiscale 80185250588);

Amministrazione Resistente

- **Pasqualino Irace** (codice fiscale RCIPQL82E12F839P)
- **Mario Panarella** (codice fiscale PNRMRA85M26A512S)

Controinteressati (eventuali)

di proporre ricorso

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari richieste, dei seguenti atti e/o provvedimenti inerenti il *Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*, indetto su base regionale (regione Lazio) dal Ministero resistente con Decreto Dipartimentale del 6 dicembre 2023 numero 2575: **A)** la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale in oggetto per la classe di concorso ADSS - Sostegno secondaria di secondo grado unitamente al decreto di approvazione del 25 novembre 2024 numero 2374 emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV, nella parte in cui la ricorrente è rimasta esclusa e la percentuale delle riserve di posti ha superato il limite del 50%; **B)** il decreto del 29 novembre 2024 numero 2416 con cui l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV, ha individuato – attingendoli dalla graduatoria del 25

novembre 2024 – i soggetti destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, per la classe di concorso ADSS, unitamente all’elenco 1 allegato al medesimo decreto; C) il decreto del 12 dicembre 2024 numero 2542 con cui l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV, ha integrato la graduatoria la classe di concorso ADSS – sostegno nella scuola secondaria di II grado, per la regione Lazio, con i candidati vincitori di cui all’allegato 1 congiunto al decreto; D) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi incluso il verbale e/o l’atto con cui l’amministrazione ha valutato i titoli della ricorrente omettendo di riconoscerle il punteggio per il titolo CLIL, nonché *l’avviso nomine in ruolo personale docente a.s.2024/2025 fase I turno 22 GM24 secondaria A022-A050-ADMM-ADSS-EEEE scorrimento* coi relativi allegati, emesso dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV il 3 dicembre 2024 col numero 92233 di protocollo, nonché il successivo *avviso assunzioni a tempo indeterminato di personale docente da graduatorie di merito a.s. 2024/2025 turno 22 GM24 secondaria A022-A050-ADMM-ADSS-EEEE scorrimento pubblicazione esiti assegnazione della provincia (fase 1) avvio scelta sede (fase 2)* coi relativi allegati, emesso dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV il 5 dicembre 2024 col numero 93082 di protocollo ed infine la nota della Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 5 settembre 2024 numero 61706

nonché per l’accertamento

- del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di merito concorsuale con la corretta valutazione dei titoli, e dunque con l’attribuzione dei 2,50 punti aggiuntivi previsti dall'allegato B del D.M. 205/2023;
- del diritto della ricorrente alla riformulazione della graduatoria, con conseguente ricollocazione in termini di posizionamento, tenendo conto del limite del 50% delle riserve, poiché il numero di riservisti ammessi al concorso ha superato la quota legale;

nonché per la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a.

delle amministrazioni resistenti alla riformulazione della graduatoria, con l’inclusione corretta della ricorrente tra i vincitori, previa attribuzione dei punteggi spettanti in relazione ai titoli e comunque all’adeguamento della graduatoria nel rispetto del limite

del 50% delle riserve, procedendo alla rimozione delle eccedenze riservate che superano tale soglia.

Per una migliore comprensione della vicenda si premette in

FATTO

1) La ricorrente ha partecipato al Concorso (ordinario) per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto su base regionale (regione Lazio) dal Ministero resistente con Decreto Dipartimentale del 6 dicembre 2023 numero 2575.

2) Per quanto di intesse, si rappresenta che la succitata procedura concorsuale prevede:

- la possibilità per i candidati di presentare la domanda di partecipazione per una sola classe di concorso oltreché per una delle due procedure relativa al sostegno (cfr. articolo 10 del bando);
- che il concorso si articola in una prova scritta (articolo 6), in una prova orale (articolo 7) e nella successiva valutazione dei titoli (articolo 8) ed in particolare;
- che le commissioni giudicatrici dispongono di 250 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 50 per i titoli (cfr. articolo 8, comma 1);
- che in particolare, ai sensi dell'articolo 8 del bando, i titoli valutabili (oltre quelli necessari per l'accesso al concorso) sono quelli di cui all'articolo 11 del Decreto ministeriale numero 205 del 2023, tra cui è ricompresa la *Certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di almeno livello C1* (cfr. lettera B.4.11.2 dell'allegato B al DM 205/2003);
- che la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali (distinte per classe di concorso e tipologia di posto) compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste (articolo 9, comma 1);
- che infine, per quanto di interesse, il numero di posti in concorso per la classe ADSS

sostegno scuola secondaria di secondo grado per la Regione Lazio è pari a 126, di cui 37 quali riserva del 30% ai sensi dell'articolo 13 commi 9 e 10 del Decreto Ministeriale 205/2023 (cfr. pagina 45 dell'allegato 1 del bando di concorso).

3) Con specifico riferimento poi – per quanto di interesse – ai posti del concorso oggetto di “*riserva*”, si precisa che la *lex specialis* prevede una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Sul punto infatti:

- i commi 9 e 10 dell'articolo 13 del DM 205/2023 dispongono che “...9. *I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ...* 10. *La riserva di cui al comma precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.*”;

- il comma 2 dell'articolo 3 del bando di concorso prevede che “...*L'allegato 1 determina il numero di posti banditi per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il numero dei posti da destinare alle riserve di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale...*” e tale allegato in particolare (con riferimento alla classe ADSS sostegno), prevede un numero di 126 posti con 37 posti riservati quali *Riserva 30% ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23* (cfr. pag. 45 del bando);

- il successivo comma 3 del medesimo articolo, dispone che “...*In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo*

1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), e l’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74..”;

- il successivo articolo 9 prevede poi che “...La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale...”.

4) L’odierna ricorrente, il 9 gennaio 2024, ha inviato la propria domanda di partecipazione al concorso (oltrechè per il posto comune relativo alla classe A050 scienze naturali, chimiche e biologiche, cui medio tempore rinunciava) per il posto di sostegno di cui alla classe ADSS sostegno scuola secondaria II grado.

La ricorrente ha allegato alla propria domanda tutti i titoli valutabili, tra cui – per quanto di interesse – la Certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza del corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, congiunta alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello C2 (cfr. lettera B.4.11.2 dell’allegato B al DM 205/2003).

5) Successivamente, una volta ammessa al concorso, la ricorrente è stata sottoposta alla prova scritta ed alla prova orale, conseguendo un punteggio di complessivi 196 punti (100/100 punti nella prova orale e 96/100 punti nella prova scritta).

A tale punteggio poi si somma quello dei titoli (come si dirà meglio appresso calcolato in modo errato per difetto), valutati erroneamente con 30 punti, in quanto alla ricorrente illegittimamente non sono stati riconosciuti i 2,5 punti previsti per il titolo CLIL.

Sicchè alla stessa venivano attribuiti 226 punti (anziché 228,5 punti).

6) Successivamente, l’Ufficio scolastico, con decreto del 25 novembre 2024 numero 2374 di protocollo, ha approvato la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso ADSS - Sostegno secondaria di secondo grado, in cui inspiegabilmente non figura la ricorrente.

7) Essa invero - tanto in virtù del (come detto erroneo) punteggio di 226 punti

assegnato dall'amministrazione, quanto del maggior punteggio di 228,5 punti cui aveva invece diritto – sarebbe invece certamente dovuta essere ricompresa tra i soggetti vincitori collocandosi alla posizione 120 (o al limite alla 123 in assenza del punteggio per il CLIL).

8) La graduatoria peraltro, contiene oltre il 50% dei posti assegnati a soggetti “riservisti”: si tratta infatti di 147 soggetti riservisti sul totale di 216 soggetti collocati in graduatoria.

9) Peraltro, l'amministrazione ha omesso di pubblicare la graduatoria dei soggetti idonei ma non vincitori, impedendo ai candidati di comprendere il proprio posizionamento (utile anche al fine di verificare la correttezza di un eventuale scorrimento) nonché di verificare il rispetto o meno dei criteri previsti dalla legge e dal bando per la formulazione della graduatoria medesima.

10) Sicché la ricorrente, il 28 novembre 2024 ha avanzato a mezzo pec istanza di annullamento in autotutela, chiedendo il proprio inserimento in graduatoria tra i nominativi dei vincitori, in virtù del punteggio conseguito, rappresentando come vi fossero moltissimi candidati con punteggio inferiore al proprio, inseriti nell'elenco dei vincitori che l'hanno illegittimamente “scavalcata”.

11) La ricorrente contestualmente presentava anche istanza di accesso agli atti della procedura ed in particolare ai criteri in virtù dei quali è stata redatta la graduatoria impugnata (che appare *ictu oculi* affetta da illegittimità).

12) L'Ufficio Scolastico resistente, con nota del 9 dicembre 2024 numero 93949 di protocollo, si è limitato a comunicare alla ricorrente che i candidati con un punteggio inferiore presenti nella graduatoria quali vincitori del concorso “...potrebbero essere stati inseriti, proprio nel rispetto delle norme, tra i vincitori anche se con punteggio inferiore rispetto ad altri candidati non beneficiari di alcun diritto di riserva..”, evidenziando come “...la norma di riferimento preveda che fino al 50% dei posti banditi possano essere occupati da candidati “riservisti”...” e concludendo affermando che “...L'inserimento delle riserve in graduatoria è stato effettuato dalla Piattaforma informatica ministeriale mediante un procedimento automatizzato, quindi, alcuna documentazione amministrativa inerente alle modalità seguite da questo Ufficio, al fine

dell'inserimento delle riserve, potrebbe essere ostensibile..”.

13) Successivamente, il 3 dicembre 2024, l'USR resistente ha pubblicato *l'avviso nomine in ruolo personale docente a.s.2024/2025 fase I turno 22 GM24 secondaria A022-A050-ADMM-ADSS-EEEE scorrimento*, procedendo il successivo 5 dicembre a pubblicare *l'avviso nomine in ruolo personale docente a.s.2024/2025 fase I turno 22 GM24 secondaria A022-A050-ADMM-ADSS-EEEE scorrimento*, invitando i vincitori a scegliere la sede di assegnazione.

14) Infine, lo scorso 12 dicembre 2024, il medesimo USR resistente – con nota numero 2542 di protocollo - ha integrato la succitata graduatoria la classe di concorso ADSS – sostegno nella scuola secondaria di II grado, con ulteriori candidati vincitori, tra i quali, ancora una volta, non figura la ricorrente (mentre figurano soggetti con punteggio sensibilmente inferiore a quello di quest'ultima).

Ciò premesso, si deduce in

DIRITTO

I.- Violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione - Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5 del D.P.R. 487 del 1994 – Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13 del DM 205/2023 – Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3 della *lex specialis* di concorso – Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 241 del 1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria – Violazione della *par condicio*.

A) La ricorrente come detto, è stata valutata con 226 punti.

L'amministrazione ha inserito in graduatoria candidati in possesso di 157,50.

Malgrado ciò, la ricorrente non figura in graduatoria.

Col presente ricorso, pertanto, la ricorrente contesta gli atti impugnati nella parte in cui essa è stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria malgrado il punteggio conseguito.

Da ciò quindi, un primo profilo di illegittimità degli atti per violazione del bando, difetto di motivazione e eccesso di potere per travisamento.

B) La ragione di tale esclusione peraltro, malgrado l'istanza appositamente avanzata dalla ricorrente non è stata chiarita dall'amministrazione la quale si è limitata ad affermare che l'esclusione della ricorrente potrebbe essere avvenuta in ragione della presenza di candidati riservisti che l'hanno sopravanzata.

In tale ipotesi, gli atti impugnati sono parimenti illegittimi in quanto la graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso ADSS - Sostegno (approvata il 25 novembre 2024 e successivamente integrata con decreto del 12 dicembre 2024 numero 2542) contiene un numero di soggetti riservisti superiore alla soglia limite prevista per legge pari al 50%.

Nella graduatoria infatti, **sui 216 soggetti vincitori, 147 sono riservisti** (ed in particolare 64 con diritto alla riserva del 30% ex articolo 13 del DM 205/2023, ed ulteriori 83 soggetti inseriti con altri non precisati "titoli di riserva"), pur non potendo i posti riservati superare il limite di 108.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. numero 487 del 1994 come di recente modificato "1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando...".

La ratio della norma si rinviene come noto nei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la pronuncia del 24/7/2020, n. 164, nella quale si legge che "*occorre trovare un ragionevole punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso (sentenza n. 159 del 2005) e l'interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative presso l'amministrazione medesima, interesse che è certamente riconducibile al principio di buon andamento, e si è in particolare affermato che una riserva ai dipendenti interni è legittima, a condizione però che sia contenuta entro determinati limiti percentuali, per non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso alla generalità dei cittadini (sentenze n. 167 del 2013, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999).*"

A tale principio ad esempio è ispirato l'art. 52 comma 1-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 (inserito dall'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2009), in materia di progressioni nonché l'art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009 in materia di riserva in favore del personale interno.

Nel caso di specie invero, i soggetti per cui l'amministrazione ha indicato un titolo di riserva (147) sono ben oltre la metà tanto dei posti originariamente messi a concorso (126) quanto di quelli indicati nella graduatoria (216).

La circostanza ha carattere tranciante atteso che la ricorrente si è vista certamente scavalcare da almeno 39 candidati *riservisti* con punteggi di gran lunga inferiori al proprio, con buona pace dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità e *par condicio*.

In particolare, col punteggio assegnato alla ricorrente, questa si sarebbe collocata al posto 123.

Sul punto essendo appena il caso di sottolineare che neanche l'amministrazione – specificamente interrogata dalla ricorrente – sembra aver compreso in che modo ha redatto la succitata graduatoria impugnata, essendosi limitata a comunicare che i candidati con un punteggio inferiore a quello della ricorrente, inseriti in graduatoria come vincitori “...potrebbero essere stati inseriti, proprio nel rispetto delle norme, tra i vincitori anche se con punteggio inferiore rispetto ad altri candidati non beneficiari di alcun diritto di riserva..”, affermando sul punto che “...L’inserimento delle riserve in graduatoria è stato effettuato dalla Piattaforma informatica ministeriale mediante un procedimento automatizzato, quindi, alcuna documentazione amministrativa inerente alle modalità seguite da questo Ufficio, al fine dell’inserimento delle riserve, potrebbe essere ostensibile..” (cfr. nota del 9 dicembre 2024 numero 93949 di protocollo).

Si tratta di affermazioni gravi che confermano la violazione delle norme sopra citate e calendate nonché l'eccesso di potere da cui sono affetti i provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Essendo appena il caso di rilevare come in nessun caso l'amministrazione potrebbe “trincerarsi” dietro l'assunto per cui la graduatoria sarebbe stata redatta mediante un *procedimento automatizzato*, esonerandosi tanto dal dovuto controllo di tale

procedimento quanto da responsabilità per errori nella formazione della succitata graduatoria.

C) Sotto altro connesso profilo, va rammentato che per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, *“è soltanto dopo il collocamento in graduatoria (e quindi dopo il superamento della selezione concorsuale, ivi compresa quella per titoli) che devono avere applicazione le riserve di posti” e che “solo dopo che siano stati individuati i concorrenti che, all’esito della selezione, debbono ritenersi idonei, allora dovranno essere inseriti tra i vincitori anche gli idonei che siano beneficiari di una delle riserve previste dal bando di concorso, da collocare secondo l’ordine della graduatoria e con la necessaria indicazione della qualità di riservatari”* (Sentenza Tar Roma 20 marzo 2024 numero 5573 – conforme Consiglio di Stato 20 giugno 2023, n. 6071).

Nel caso di specie invece, l’amministrazione non ha collocato in graduatoria tutti i candidati ma, in modo anche in tal caso non trasparente, si è limitata a indicare i soggetti asseritamente vincitori senza nemmeno consentire di comprendere come abbia operato e quindi ad esempio la ragione per la quale la ricorrente non riservata sia rimasta esclusa.

Tanto basta ad accogliere il presente ricorso.

II.- Sull’erronea attribuzione di punteggio alla ricorrente: Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’amministrazione - Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 11 e dell’allegato B del DM 2005/2023 – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 8 della *lex specialis* di concorso – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria – Violazione della *par condicio*.

La ricorrente ha allegato e comprovato, con la propria domanda di partecipazione al concorso in oggetto, di essere in possesso della certificazione CLIL di durata pari a 60 cfu, congiunta alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello C2, rilasciata dall’*Istituto Universitario della Mediazione - IUM Academy School*.

Si tratta di un titolo valutabile (con 2,5 punti) in quanto rientrante nella lettera B.4.11.2

dell'allegato B del Decreto Ministeriale 205/2023.

Invero, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della *lex specialis* “..La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'articolo 11 del Decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di 50 punti...”.

L'articolo 11 del DM 205/2023, rubricato *Titoli valutabili e relativo punteggio*, stabilisce che “..L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi...”.

Orbene l'allegato B al succitato DM, alla sezione dedicata al *Punteggio per i titoli accademici e scientifici*, prevede

B.4.11	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto Dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12.	Punti 2,5
--------	---	-----------

Orbene, l'odierna ricorrente rientra nella seconda parte della superiore disposizione, ovvero tra quei soggetti che hanno frequentato, positivamente, i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 cfu, congiunti alla certificazione nella lingua straniera (inglese) di livello C1 (mentre la prima parte della succitata disposizione si riferisce alla certificazione CLIL ottenuta da chi è già docente, come previsto dal citato Decreto Dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022).

Ciononostante, l'amministrazione resistente ha omesso di riconoscere alla ricorrente il succitato punteggio di 2,5 punti, come emerge dal verbale di valutazione estratto dalla piattaforma dedicata al concorso, ove si legge che il titolo sarebbe “..non valutabile in quanto rilasciato da una scuola di Mediazione Linguistica...”.

B.4.11.2								
Titolo		Certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purchè congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di almeno livello C1						
Punt. Sistema	Valutazione commissione				Valutazione USR			
	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.
2.5	NO	B.4.11.2		0		B.4.11.2		0
Note: Titolo non valutabile in quanto rilasciato da una Scuola di Mediazione Linguistica					Note:			

Si tratta di motivazione infondata ed erronea, oltreché non pienamente intellegibile, atteso che non si comprende per quali ragioni il titolo rilasciato da una scuola di mediazione linguistica non sia valido ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui si discute (nè sussiste una espressa previsione di legge o del bando che escluda la validità del titolo conseguito dalla ricorrente o richieda un particolare certificato o requisito ai fini della validità del titolo).

E ciò senza considerare che l'Ente che ha rilasciato la certificazione alla ricorrente, ovvero l'*Istituto Universitario della Mediazione - IUM Academy School*, risulta essere **istituto riconosciuto con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 21/01/2009, nonché ente accreditato dal MIUR con decreto direttoriale del 5 luglio 2013 per la formazione del personale della scuola**, come peraltro indicato dal [sito](#) dello stesso Istituto (nonché sul [sito](#) del Ministero), il quale “..progetta e realizza percorsi di formazione continua destinati agli iscritti agli Ordini Professionali. Offre sia formazione residenziale che formazione on line; il team di docenti è costituito da professionisti, docenti universitari, magistrati di elevata esperienza, in grado di garantire un alto grado di qualità della didattica e un'efficace applicazione pratica delle competenze acquisite..”.

Sicché non si comprende per quale ragione la certificazione CLIL rilasciata da tale Istituto Universitario, non debba essere considerata pienamente valida ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Sul punto essendo appena il caso di osservare come sia la stessa lettera B.4.11. dell'allegato B del Decreto Ministeriale 205/2023 a prevedere che la certificazione CLIL possa essere ottenuta:

1) a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto Dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022 (ovvero mediante “...*I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell’articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, individuate attraverso appositi bandi emanati, dalla Direzione generale per il personale scolastico, con l’eventuale collaborazione di INDIRE...*”, citati al comma 4 del medesimo Decreto Dipartimentale);

ovvero alternativamente

2) a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica (entrambi in possesso della ricorrente).

Sicché non v’è dubbio che la certificazione in possesso della ricorrente sia pienamente valida ed utile per l’attribuzione del relativo punteggio.

Sul punto, inoltre, è appena il caso di rilevare come i succitati corsi di perfezionamento CLIL non rilasciano titoli abilitanti ma esclusivamente crediti formativi (60 CFU) e pertanto laddove gli enti preposti (come lo IUM) siano stati a ciò autorizzati dal Ministero, non si capisce per quale ragione il titolo rilasciato, ove congiunto alla certificazione della relativa lingua straniera, non possa essere valido ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal Decreto Ministeriale 205/2003.

È infine evidente la disparità di trattamento tra la ricorrente e coloro i quali hanno dichiarato il possesso del medesimo titolo negli anni precedenti sia in relazione agli concorsi, che nelle GPS, che nelle graduatorie interne, per i quali è assolutamente pacifico che il punteggio previsto per tali titoli è stato legittimamente attribuito.

Ne discende, dunque, l’illegittimità, l’irragionevolezza, l’illogicità e l’illegittimità della valutazione effettuata dalla Commissione che ha operato in violazione delle disposizioni predette oltre che dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento previsti nel nostro ordinamento, travisando i fatti e omettendo una corretta e compiuta istruttoria,

nonché omettendo di fornire idonea motivazione alcuna sul punto, finendo per operare un'illegittima disparità di trattamento.

Sicché, laddove la Commissione avesse correttamente valutato i titoli della ricorrente essa avrebbe conseguito il **punteggio totale di 228,50 punti, rientrando tra i soggetti vincitori del concorso in questione .**

Tenuto conto di quanto sopra dedotto, appare evidente l'interesse del ricorrente alla declaratoria d'illegittimità degli atti impugnati.

Ciò, alla luce non soltanto del suo (pacifico) interesse a rientrare nella graduatoria dei soggetti vincitori del concorso, ma anche e comunque ad una migliore collocazione nella graduatoria (comprensiva dei soggetti vincitori e degli idonei non vincitori), che peraltro sta subendo continui scorrimenti.

III.- Istanza cautelare.

Quanto al *fumus*, esso è debitamente comprovato da quanto sin qui dedotto, occorrendo peraltro precisare che i provvedimenti impugnati non sono sorretti da alcuna ragione di interesse pubblico.

In questa sede si chiede inoltre che gli atti impugnati vengano sospesi in via cautelare, ove si consideri che, al pari del *fumus*, sussiste il *periculum in mora* stante il pregiudizio che si perfezionerebbe ove si attendesse il tempo necessario a giungere ad una decisione definitiva e nel merito sulla legittimità degli atti impugnati.

E ciò in quanto l'Ufficio Scolastico resistente ha già avviato le procedure per l'assegnazione dei posti messi a concorso e la conseguente assunzione dei concorrenti, ed ha addirittura di recente (il 12 dicembre 2024) operato uno scorrimento della graduatoria, per rinuncia di alcuni soggetti vincitori, in cui come detto non è illegittimamente presente la ricorrente (benché la stessa abbia avuto assegnato un punteggio certamente utile ad essere inserita tra i soggetti vincitori).

La gravità ed irreparabilità connessi all'assegnazione di oltre il 50% dei posti messi a concorso a soggetti "*riservatari*", in palese violazione delle norme di legge (*in primis* l'articolo 5 del DPR 487/1994) e la mancata assegnazione di ben 2,5 punti alla ricorrente in una simile procedura sono *in re ipsa*, poiché laddove la ricorrente non venisse inserita all'interno della graduatoria dei vincitori rettificata, alla stessa verrebbe

irrimediabilmente preclusa la possibilità di essere assunta (tenuto come detto conto del fatto che i posti sono limitati e che l'amministrazione ha già avviato le procedure di assegnazione del posto di ruolo ai soggetti presenti in graduatoria).

L'interesse della ricorrente alla decisione verrebbe integralmente frustrato ove il ricorso venisse deciso nei tempi della durata media del giudizio di merito, senza la possibilità che la stessa venga quantomeno inserita nella succitata graduatoria con riserva, atteso che gli effetti lesivi dei provvedimenti impugnati sono tali da precludere definitivamente alla stessa di aver accesso al posto di lavoro, con conseguente evidente violazione dell'articolo 4 della Costituzione.

Risulta dunque evidente l'interesse della ricorrente ad essere inserita nel novero dei vincitori del concorso in oggetto nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del punteggio per titoli.

Il presente ricorso - solo in via meramente cautelativa (essendo pacifico che non sussistono controinteressati nella specie, in presenza di concorrente escluso) - viene notificato a 2 dei concorrenti inseriti in graduatoria.

In coerenza,

Si chiede

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, *contrariis reiectis*, previo accoglimento delle misure cautelari collegiali richieste:

I.- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti e i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione;

II.- con vittoria di spese e compensi difensivi.

Con espressa riserva d'ogni ulteriore deduzione, eccezione e di motivi aggiunti o nuovi. Ai fini del contributo unificato si dichiara il presente ricorso ha valore indeterminabile e che trattandosi di procedura in materia di pubblico impiego gode dell'esenzione per reddito come da dichiarazione sostitutiva allegata.

Roma, 16 gennaio 2025.

Avvocato Emiliano Luca

Avvocato Simona Santoro